

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018
121/2018/R/GAS

DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2018 – 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, avente carattere di indifferibilità e urgenza.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 22 febbraio 2018 (di seguito: decreto 22 febbraio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A, recante "Regolazione

delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018” (di seguito: RTSG);

- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 470/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2016/R/GAS);
- la deliberazione 12 gennaio 2017, 6/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 6/2017/R/GAS);
- la deliberazione 16 febbraio 2017, 64/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 64/2017/R/GAS);
- la deliberazione 16 febbraio 2017, 76/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 76/2017/R/GAS);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio (RTTG), approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 855/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 855/2017/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 gennaio 2016, 30/2016/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede:
 - a) all’articolo 12, comma 7, che l’Autorità fissi le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio; e che le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo, siano assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole e altre strutture pubbliche o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all’articolo 18, comma 2; e che il rimanente stoccaggio sia assegnato, secondo modalità stabilite dall’Autorità, anche per servizi diversi da quelli di modulazione;
 - b) all’articolo 12, comma 11-ter, che il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico sia stabilito annualmente dal Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale;

- c) all'articolo 18, comma 2, che il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale sia fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita; e che il Ministero determini i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee;
- d) all'articolo 18, comma 6, che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale debbano disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste;
- il decreto legge 1/12 prevede:
 - a) all'articolo 14, comma 1, che le capacità di stoccaggio che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 164/00, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00, siano assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero, per l'offerta alle imprese industriali, nonché alle imprese di rigassificazione;
 - b) all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro:
 - la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
 - la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti;
 - c) al medesimo articolo 14, comma 3, che le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati siano destinate dall'Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio siano destinate alla riduzione della tariffa di trasporto;
- il decreto legge 83/12 prevede, all'articolo 38, comma 3, che con decreti del Ministro siano determinati, tra l'altro, i limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il conferimento su base annuale delle capacità di stoccaggio, avviene secondo modalità ormai consolidate, introdotte dal 2014 con la deliberazione 85/2014/R/GAS, confermate per il 2015 con deliberazione 49/2015/R/GAS, per il 2016 con la deliberazione 77/2016/R/GAS, per il 2017 con la deliberazione 76/2017/R/GAS; e che tali modalità riguardano in sintesi:

- a) l'offerta di un servizio di punta e di un servizio uniforme, ad iniezione stagionale e mensile;
- b) l'articolazione delle procedure di conferimento tramite aste sequenziali mensili, a saturazione della capacità offerta, secondo un calendario definito dalle imprese di stoccaggio da marzo a settembre, con offerta di prodotti con iniezione stagionale e mensile (4 aste al mese, per un massimo di 28 aste);
- c) i criteri di negoziazione (a prezzo marginale per la prima asta per il servizio di punta stagionale e *pay as bid* per tutte le altre aste) e l'individuazione di prezzi di riserva non nulli per le aste dei prodotti con iniezione stagionale;
- d) i prezzi di riserva calcolati a partire dal "valore intrinseco" della capacità di stoccaggio, determinato sulla base del differenziale stagionale riferito sia al mercato nazionale che a quello internazionale (PSV e TTF).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 531/2014/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri per la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018;
- con la deliberazione 855/2017/R/GAS l'Autorità ha determinato d'ufficio, in via provvisoria, i ricavi di riferimento d'impresa per il servizio di stoccaggio per l'anno 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 22 febbraio 2018, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2018/2019, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale, con alcune innovazioni, l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio;
- a partire dall'anno termico 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.9, del medesimo decreto, una quota della capacità dell'impresa maggiore di stoccaggio è destinata a c.d. servizi di flessibilità, definiti dalla medesima impresa, da offrire mediante aste; e che tali servizi rendono disponibile agli utenti prestazioni di punta aggiuntive, anche relativamente a periodi temporali più limitati rispetto all'intero ciclo di erogazione;
- con la deliberazione 64/2017/R/GAS, l'Autorità, disciplinando i criteri di calcolo del prezzo di riserva per le procedure per il conferimento integrato delle capacità di stoccaggio e rigassificazione, ha stabilito che i costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio per le capacità offerte in asta, per l'eventuale quota eccedente i proventi d'asta, siano recuperati, anziché con l'applicazione di un apposito corrispettivo agli utenti, attraverso il medesimo meccanismo previsto per la copertura dei ricavi di stoccaggio;
- i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio, disciplinati in ultimo con la deliberazione 76/2017/R/GAS sono compatibili con i richiamati decreti e possono

essere confermati anche per l'anno termico 2018/2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 4, comma 1, del decreto 22 febbraio 2018 prevede che le modalità di effettuazione delle aste siano definite dall'Autorità sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture;
- è stato esperito quanto richiamato al precedente alinea.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno definire le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, tenendo conto delle disposizioni del decreto 22 febbraio 2018

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 164/00 e le definizioni di cui all'articolo 1, delle deliberazioni dell'Autorità 137/02 e 119/05, integrate dalle seguenti:
- a) decreto 22 febbraio 2018 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 febbraio 2018;
 - b) servizio di punta è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una prestazione di erogazione variabile in funzione del momento della fase di erogazione;
 - c) servizio uniforme è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione;
 - d) servizi di flessibilità sono i servizi definiti dall'impresa maggiore di stoccaggio ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto 22 febbraio 2018.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina i criteri di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 22 febbraio 2018.

Articolo 3

Servizi di punta e uniforme

- 3.1 I servizi di punta e uniforme prevedono la disponibilità di capacità di erogazione e di iniezione determinate secondo proporzioni predefinite della capacità di spazio. Essi sono resi disponibili come:
- a) servizio con iniezione stagionale, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione, secondo i profili di utilizzo mensili definiti dall'impresa di stoccaggio per il medesimo servizio differenziati in funzione del periodo di iniezione;
 - b) servizio con iniezione mensile, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita nell'arco di un solo mese della fase di iniezione.
- 3.2 La capacità di iniezione per i servizi di punta e uniforme è determinata, in funzione della capacità di spazio, secondo le attuali regole previste dal codice di stoccaggio per il servizio di modulazione.
- 3.3 Le prestazioni associate alla capacità di iniezione per il servizio di punta e uniforme, durante la fase di iniezione, sono determinate, per ciascun utente, come quota della prestazione di iniezione complessivamente disponibile per i medesimi servizi corrispondente al seguente rapporto:

$$R_u = \frac{\max(G_{\max u,k} - G_{i u,k}; 0)}{G_{\max s,k} - G_{\min s,k}}$$

dove:

$G_{\max u,k}$ è la giacenza massima dell'utente u al termine del mese k della fase di iniezione determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione;

$G_{i u,k}$ è il maggiore fra la giacenza minima, determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione e la giacenza effettiva dell'utente u all'inizio del mese k della fase di iniezione; ai fini del calcolo delle prestazioni associate alla capacità di iniezione per il mese di aprile, la giacenza minima determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione è posta convenzionalmente pari a zero;

$G_{\max s,k}$ è la giacenza massima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme, sulla base dei relativi profili di utilizzo, al termine del mese k ;

$G_{\min s,k}$ è la giacenza minima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme all'inizio del mese k , sulla base dei relativi profili di utilizzo.

- 3.4 Nel caso in cui in un mese k ad un utente risulti conferita capacità nell'ambito di diverse procedure di allocazione per servizi di punta e uniforme, con iniezione stagionale o mensile, i termini $G_{i u,k}$ e $G_{\max u,k}$ sono determinati sulla base delle giacenze massime e minime riferite alle capacità conferite nelle diverse procedure.
- 3.5 Eventuali prestazioni disponibili eccedenti quelle attribuite al complesso degli utenti come sopra determinate sono attribuite prioritariamente agli utenti dei servizi con iniezione mensile, per quanto necessario affinché la prestazione assegnata consenta il completo riempimento delle capacità per questi servizi.
- 3.6 Le imprese di stoccaggio pubblicano, prima dello svolgimento delle procedure di conferimento, la prestazione di iniezione complessivamente disponibile per i servizi di punta e uniforme in funzione del riempimento del sistema, e pubblicano e aggiornano tempestivamente in funzione dell'andamento del riempimento e dei conferimenti tutte le informazioni utili agli utenti per valutarne e prevederne l'andamento.
- 3.7 Durante la fase di erogazione le prestazioni associate alla capacità di iniezione sono determinate secondo le modalità previste dai codici di stoccaggio.
- 3.8 La capacità di erogazione per il servizio uniforme è pari alla capacità di spazio divisa 150 giorni.
- 3.9 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione per il servizio uniforme sono pari, in ciascun giorno della fase di erogazione, alla medesima capacità di erogazione come definita al precedente comma 3.8.
- 3.10 La capacità di erogazione per il servizio di punta è pari alla capacità di spazio moltiplicata per il rapporto fra la prestazione massima di erogazione associata a tale servizio come definita dal decreto 22 febbraio 2018 e la capacità di spazio complessivamente disponibile presso ciascuna impresa di stoccaggio per tale servizio come definita dal medesimo decreto.
- 3.11 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione conferita a ciascun utente per il servizio di punta sono determinate, nel rispetto dei vincoli posti all'articolo 4 del decreto 22 febbraio 2018, come prodotto fra la medesima capacità ed il fattore di adeguamento, variabile in funzione della giacenza dell'utente, definito, ai sensi del proprio codice di stoccaggio, da ciascuna impresa di stoccaggio.

Articolo 4

Procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione

- 4.1 Il conferimento delle capacità per i servizi uniforme e di punta, per l'anno termico 2018/2019, è svolto dalle imprese di stoccaggio sulla base di procedure mensili, da effettuarsi nei mesi sino a settembre 2018, ciascuna articolata in quattro aste sequenziali che prevedono l'allocazione di:
 - a) capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale;
 - b) capacità per il servizio uniforme con iniezione stagionale;
 - c) capacità per il servizio di punta con iniezione mensile;
 - d) capacità per il servizio uniforme con iniezione mensile.
- 4.2 Il calendario delle aste è definito e pubblicato dalle imprese di stoccaggio nel rispetto delle scadenze di cui all'articolo 1 del decreto 22 febbraio 2018.
- 4.3 Le aste di cui al comma 4.1, l'asta per il conferimento delle capacità per il servizio uniforme su base pluriennale di cui all'articolo 2 del decreto 22 febbraio 2018 e le aste per il conferimento delle capacità per i servizi di flessibilità di cui all'articolo 1, comma 1.9 sono organizzate in conformità con i criteri stabiliti all'articolo 5.
- 4.4 Le capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme e di punta con iniezione stagionale oggetto delle procedure di cui al comma 4.1 sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio in conformità con il decreto 22 febbraio 2018, tenendo conto, per le procedure successive alla prima, delle capacità precedentemente allocate e dei quantitativi iniettabili in stoccaggio sino al termine della fase di iniezione.
- 4.5 Le capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme e di punta con iniezione mensile sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio relativamente al mese successivo a quello di svolgimento della procedura, in misura corrispondente ai quantitativi di gas da iniettare nel medesimo mese sulla base dei profili di utilizzo della capacità di iniezione applicati alle capacità per il servizio con iniezione stagionale non conferite nella precedente procedura.
- 4.6 La partecipazione alle procedure di cui al comma 4.1 è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di stoccaggio.

Articolo 5

Organizzazione delle procedure di conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione

- 5.1 I soggetti interessati al conferimento di capacità per i servizi di punta e uniforme trasmettono alle imprese di stoccaggio, secondo modalità dalle stesse definite, ove

possibile mediante l'uso di piattaforme informatiche, le proprie richieste di conferimento.

- 5.2 Le modalità di trasmissione e di ricezione delle richieste di cui al comma 5.1 assicurano che le informazioni ivi contenute non siano accessibili prima del termine previsto per la loro apertura.
- 5.3 Le richieste di conferimento di cui al comma 5.1 contengono le relative offerte di acquisto le quali indicano:
 - a) il servizio, uniforme, di punta o di flessibilità, con iniezione stagionale o mensile, al quale si riferisce l'offerta;
 - b) la capacità richiesta, espressa in termini di capacità di spazio di stoccaggio;
 - c) il corrispettivo offerto per la capacità di cui alla precedente lettera b), inteso come corrispettivo unitario massimo che il richiedente si impegna a pagare per la capacità richiesta.
- 5.4 Ciascun soggetto può presentare fino a 5 (cinque) offerte di acquisto per il conferimento di capacità per ciascun servizio.
- 5.5 L'assegnazione delle capacità per i servizi di flessibilità può avvenire attraverso aste per l'acquisizione di prestazioni integrative delle capacità per il servizio uniforme precedentemente conferite.
- 5.6 Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal codice di stoccaggio. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare è pari al corrispettivo indicato nell'offerta. Le imprese di stoccaggio consentono di presentare garanzie uniche per il conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il servizio di stoccaggio.
- 5.7 Le aste si svolgono accettando, nel rispetto del limite di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 22 febbraio 2018, le offerte di acquisto aventi un corrispettivo offerto non inferiore al prezzo di riserva di cui all'articolo 6, secondo l'ordine di merito economico, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto, sino a capienza delle capacità disponibili per ciascun servizio.
- 5.8 L'ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita *pro quota* sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.
- 5.9 Il corrispettivo offerto di cui alla lettera c) del comma 5.3 non può essere inferiore a zero (0). Le imprese di stoccaggio possono definire un quantitativo minimo cui le offerte di acquisto devono essere riferite.

- 5.10 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna asta per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale decorrente dall'1 aprile 2018 è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura.
- 5.11 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna offerta accettata nell'ambito delle aste per il conferimento della capacità per il servizio uniforme e per le aste per il servizio di punta diverse da quelle di cui al comma 5.10 è pari al relativo corrispettivo offerto.
- 5.12 L'impresa di stoccaggio, al termine di ogni asta:
- a) comunica agli offerenti se ed in che misura le offerte risultano accettate, in tempo utile per la presentazione delle offerte alla successiva procedura d'asta;
 - b) pubblica sul proprio sito internet:
 - i) la capacità totale offerta, richiesta e conferita;
 - ii) il prezzo medio ponderato di assegnazione;
 - c) trasmette all'Autorità, in formato elettronico:
 - i) il prezzo di riserva e il prezzo di valorizzazione delle offerte accettate;
 - ii) i prezzi e le quantità di tutte le offerte pervenute, anche quelle non accettate, nonché la ragione sociale dell'offerente;
 - iii) la capacità di spazio e la giacenza di gas dell'offerente al momento dell'offerta.

Articolo 6

Prezzi di riserva

- 6.1 Sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, sono definiti i prezzi di riserva per l'asta per il conferimento:
- a) delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2018/2019;
 - b) delle capacità per il servizio uniforme su base pluriennale;
 - c) della capacità per i servizi di flessibilità.
- 6.2 I criteri di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicati alle imprese di stoccaggio con successivi provvedimenti, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza.
- 6.3 I criteri di definizione dei prezzi di riserva tengono conto di:
- a) la differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo

del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità di cui al precedente comma 6.1, lettera b);

- b) la differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
- c) i costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio relativi al costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
- d) possibilità di prevedere un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione
- e) eventuali contenuti di flessibilità presenti nel servizio.

Articolo 7

Corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio conferite ad asta

- 7.1 Alle capacità di stoccaggio conferite nell'ambito delle procedure disciplinate all'articolo 5 si applica la seguente tariffa di stoccaggio:

$$TS = c_a \times S$$

dove:

c_a è il corrispettivo di assegnazione determinato in esito ad un'asta;

S è la capacità di spazio conferita nella medesima asta.

- 7.2 Il corrispettivo di assegnazione c_a di ciascuna asta per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale decorrente dall'1 aprile 2018 è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura.
- 7.3 Il corrispettivo di assegnazione c_a di ciascuna offerta accettata nell'ambito delle aste per il conferimento della capacità per il servizio uniforme, per i servizi di flessibilità e per le aste per il servizio di punta diverse da quelle di cui al comma 7.2 è pari al relativo corrispettivo offerto.
- 7.4 Per le capacità per il servizio uniforme conferite su base pluriennale ai sensi dell'articolo 2 del decreto 22 febbraio 2018 il corrispettivo c_a si applica per la tutta la durata del servizio.
- 7.5 In relazione alle capacità di stoccaggio conferite sulla base delle procedure concorsuali disciplinate dal presente provvedimento l'impresa di stoccaggio non

applica agli utenti corrispettivi a copertura del costo della capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con gli stoccaggi.

- 7.6 L'eventuale quota superiore ai proventi d'asta dei costi sostenuti dalle imprese di stoccaggio per la disponibilità delle capacità di trasporto associate alle capacità di stoccaggio di cui al comma 7.5 è riconosciuta, nell'ambito del procedimento di cui al comma 9.3 alle medesime imprese secondo meccanismi analoghi a quelli definiti per l'anno termico 2017/2018, con la deliberazione 589/2017/R/GAS.
- 7.7 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione delle tariffe di distribuzione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- a) la capacità per il servizio di punta conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 7.1;
 - b) la capacità per il servizio di punta resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS.
- 7.8 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione della tariffa di trasporto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- a) la capacità per il servizio uniforme e per i servizi di flessibilità conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 7.1;
 - b) la capacità per il servizio uniforme e per i servizi di flessibilità resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS.
- 7.9 Le maggiori entrate di cui ai precedenti commi 7.7 e 7.8 sono destinate rispettivamente al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione della tariffa di distribuzione del gas" e al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto del gas", istituiti presso la Cassa.
- 7.10 Con successivo provvedimento, ove necessario, sono disciplinate le tempistiche di versamento delle maggiori entrate di cui ai precedenti commi 7.7 e 7.8 e le modalità di riduzione delle tariffe di distribuzione e di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12.

Articolo 8

Determinazione dei corrispettivi unitari della tariffa di stoccaggio e ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della deliberazione 119/05

- 8.1 Il valore del corrispettivo unitario variabile c_{ST} è determinato dall'impresa maggiore di stoccaggio, previo coordinamento con le altre imprese di stoccaggio per i dati di competenza, dividendo il costo complessivo per la disponibilità di stoccaggio strategico per i volumi immessi in rete nell'anno 2015.
- 8.2 Il valore del corrispettivo c_{ST} determinato ai sensi del comma precedente trova applicazione con efficacia dall'1 aprile 2018.
- 8.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui commi 15.6 e 15.7 della deliberazione 119/05 il corrispettivo f_s è posto pari al maggiore fra:
 - a) il minore dei corrispettivi c_s di cui all'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS;
 - b) il corrispettivo di assegnazione determinato nell'asta a prezzo marginale per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale.

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Le disposizioni in materia di nuovi conferimenti di capacità di stoccaggio per sostituzione nella fornitura a clienti finali definite all'articolo 11, della deliberazione 119/05 non trovano applicazione con riferimento alla capacità di stoccaggio conferita ai sensi del presente provvedimento.
- 9.2 Per l'anno termico 2018/2019 il termine per la richiesta di conferimento delle capacità per il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto e per il servizio di stoccaggio minerario è posto al decimo giorno successivo alla pubblicazione dei corrispettivi applicati alle medesime capacità.
- 9.3 L'impresa maggiore di stoccaggio entro il 12 marzo 2018 trasmette all'Autorità la proposta di modifica del codice di stoccaggio che disciplina i servizi di flessibilità, predisposta previa consultazione degli utenti per un periodo non inferiore a 5 giorni lavorativi.
- 9.4 Con successivo provvedimento sono definite le disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l'anno termico 2018/2019 al fine di assicurare alle imprese di stoccaggio un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l'applicazione alle capacità allocate tramite asta dei corrispettivi tariffari nonché del fattore correttivo dei ricavi.
- 9.5 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità ad effettuare le attività di monitoraggio dei

comportamenti di offerta da parte dei principali operatori e importatori, nonché di acquisire altre informazioni rilevanti, al fine di valutare se siano state adottate strategie volte a sfruttare eventuali posizioni di dominanza o di potere di mercato con riferimento alla risorsa stoccaggio.

9.6 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni